



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 162/13
Lussemburgo, 19 dicembre 2013

Sentenza nella causa C-84/12
Rahmanian Koushkaki/Germania

Un «visto Schengen» può essere rifiutato solo per i motivi espressamente previsti dal codice dei visti dell'UE

Le autorità nazionali, tuttavia, dispongono di un ampio margine discrezionale per stabilire se al richiedente si applichi uno dei motivi di rifiuto

Il codice dei visti dell'UE¹ fissa le procedure e le condizioni per il rilascio del «visto Schengen». Si tratta di un visto uniforme per i transiti o per soggiorni previsti, non superiori a tre mesi su un periodo di sei mesi, nel territorio degli Stati membri.

Il Verwaltungsgericht Berlin (tribunale amministrativo di Berlino, Germania) ha chiesto alla Corte di giustizia di precisare le condizioni di rifiuto del rilascio di un simile visto.

Esso deve statuire su un ricorso proposto dal sig. Koushkaki, cittadino iraniano, contro la Germania, la cui ambasciata a Teheran aveva rifiutato di rilasciargli un «visto Schengen» per recarsi in visita in Germania. Secondo l'ambasciata, vi erano forti dubbi circa l'intenzione del sig. Koushkaki di ritornare in Iran entro la scadenza del visto richiesto.

Con l'odierna sentenza, la Corte precisa che **le autorità di uno Stato membro possono rifiutare il rilascio di un «visto Schengen» a un richiedente soltanto nel caso in cui possa essergli opposto uno dei motivi di rifiuto elencati nel codice dei visti.**

La Corte ricorda che le decisioni di rifiuto di rilasciare un visto uniforme devono essere adottate nell'ambito dell'articolo 32 del codice dei visti, il quale stila un elenco di precisi motivi di rifiuto e dispone che la decisione di rifiuto debba essere motivata, mediante un modulo uniforme contenuto all'allegato VI di tale codice.

La Corte dichiara altresì che il sistema istituito dal codice dei visti presuppone un'armonizzazione delle condizioni di rilascio, che esclude l'esistenza di divergenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la determinazione dei motivi di rifiuto. Essa rileva, peraltro, che lo scopo di facilitare i viaggi legittimi sarebbe compromesso se uno Stato membro potesse decidere, discrezionalmente, di rifiutare il visto a un richiedente che soddisfa tutte le condizioni di rilascio fissate dal codice dei visti, aggiungendo un motivo di rifiuto a quelli elencati in tale codice, mentre il legislatore dell'Unione non ha ritenuto che un motivo del genere consentisse di vietare ai cittadini degli Stati terzi di ottenere un visto uniforme. Inoltre, se uno Stato membro adottasse una tale pratica, indurrebbe i richiedenti di visti a rivolgersi, in via prioritaria, agli altri Stati membri per ottenere un visto uniforme. Orbene, il codice dei visti cerca proprio di impedire un simile «shopping». Del pari, non potrebbe essere raggiunto l'obiettivo di impedire un trattamento diverso fra i richiedenti, se i criteri di rilascio di un visto uniforme potessero variare a seconda dello Stato membro in cui è presentata la domanda.

Tuttavia, all'atto di esaminare una domanda di visto, le autorità nazionali dispongono di un ampio margine discrezionale circa le condizioni di applicazione di tali motivi e per valutare i

¹ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243, pag. 1).

fatti pertinenti, al fine di stabilire se possa essere opposto al richiedente uno di tali motivi di rifiuto.

Un simile esame implica valutazioni complesse che devono basarsi, in particolare, sulla personalità del richiedente, sulla sua integrazione nel paese in cui risiede, sulla situazione politica, sociale ed economica di quest'ultimo, nonché sull'eventuale minaccia che l'ingresso di tale richiedente costituirebbe per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Simili valutazioni complesse implicano, tra l'altro, l'elaborazione di valutazioni prognostiche sul comportamento del richiedente.

Il codice dei visti prevede, in particolare, che **il visto sia rifiutato qualora vi siano ragionevoli dubbi sull'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.**

La Corte sottolinea al riguardo **che non è richiesto che le autorità competenti**, per poter stabilire se siano tenute a rilasciare un visto, **acquisiscano una certezza quanto all'intenzione del richiedente di lasciare oppure no il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.** A loro spetta invece il compito di stabilire se vi siano ragionevoli dubbi circa tale intenzione. Le autorità competenti devono condurre un esame caso per caso della domanda di visto, che tenga conto, da un lato, della situazione generale del paese di residenza del richiedente e, dall'altro, delle caratteristiche proprie di quest'ultimo, in particolare, della sua situazione familiare, sociale ed economica, dell'eventuale esistenza di soggiorni legali o illegali precedenti in uno degli Stati membri, così come dei suoi legami nel paese di residenza e negli Stati membri. È accordata particolare attenzione al rischio di immigrazione illegale che, se accertato, deve portare le autorità competenti a rifiutare il visto sulla base di ragionevoli dubbi circa l'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.

Per quanto riguarda la disposizione della normativa tedesca secondo la quale, quando ricorrono le condizioni di rilascio previste dal codice dei visti, le autorità competenti dispongono del potere di rilasciare al richiedente un visto uniforme, senza precisare che vi sono obbligate, la Corte dichiara che il codice dei visti non osta a una disposizione del genere, purché possa essere interpretata nel senso che le autorità competenti possono rifiutare un visto uniforme soltanto nel caso in cui possa essere opposto al richiedente uno dei motivi di rifiuto previsti dal codice dei visti.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☐ ☎ (+32) 2 2964106